

Edizione di mercoledì 28 novembre 2018

IVA

Fattura acquisto carburante emessa da soggetto passivo UE

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CONTROLLO

Calcolo e valore della “significatività” nella revisione – I° parte

di Francesco Rizzi

IVA

Rivalsa dell'Iva ex post preclusa dall'estinzione del cliente

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Trasferimenti di aziende e partecipazioni: l'esenzione sancita dal TUS

di Gennaro Napolitano

ADEMPIMENTI

Il libro inventari

di EVOLUTION

IVA

Fattura acquisto carburante emessa da soggetto passivo UE

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Le **carte fedeltà** associate ai **contratti di netting** prevedono, come noto, che il gestore dell'impianto di distribuzione si obblighi nei confronti della società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente finale il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Tali tipologie contrattuali hanno registrato una crescita esponenziale nell'anno in corso, a seguito dell'introduzione, dal 1° luglio 2018, **del divieto di utilizzare il contante come strumento di pagamento dei rifornimenti** effettuati, pena l'impossibilità di dedurre il relativo costo sostenuto e l'indetraibilità dell'Iva assolta sull'acquisto.

Tra le società petrolifere che offrono tale servizio, esistono **operatori stabiliti fuori dal territorio nazionale**; in tal caso, la **fattura** riferita al rifornimento effettuato in Italia, viene emessa da una **società comunitaria** (tedesca, nei casi più frequenti) senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'[articolo 7-bis D.P.R. 633/1972](#). Il cessionario dell'operazione, ossia la società che utilizza la carta magnetica per il rifornimento, è **tenuta ad assolvere l'Iva tramite applicazione del reverse charge**, a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#); il soggetto passivo italiano deve **integrare la fattura ricevuta**, annotandola distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti.

L'operazione descritta **non è un acquisto intracomunitario di beni**, mancando la movimentazione del bene dal Paese UE del cedente verso lo Stato UE del cessionario (la cessione si perfeziona su suolo nazionale): pertanto, l'acquirente italiano **non deve compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti di beni** – Modello Intra 2-bis.

Le regole di **detrarribilità dell'Iva** e di **deducibilità del costo** di acquisto del carburante non sono variate ad eccezione, come detto in premessa, dell'**obbligatorietà della tracciabilità dei pagamenti** a partire dal 1° luglio 2018. Secondo il **provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018** si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

1. gli **assegni**, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
2. quelli **elettronici** previsti all'[articolo 5 D.Lgs. 82/2005](#), secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con **determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014**, punto 5, tra cui si richiamano, a titolo meramente esemplificativo:
 - addebito diretto;

- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

La **detrattabilità Iva resta limitata al 40%** nel caso di acquisto di carburante destinato a veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc).

Per **veicoli stradali a motore** si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al **trasporto stradale di persone o beni** la cui massa massima autorizzata **non supera 3.500 Kg** e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, **non è superiore a otto**.

La **detrattabilità Iva sull'acquisto di carburante è invece totale** per gli autocarri adibiti al trasporto di cose, per i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione (es: taxi), per i veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La **deducibilità del costo di acquisto del carburante** relativo ai mezzi di trasporto a motore (ancorata al pagamento con mezzi tracciati dal 1° luglio 2018) continua a rispettare i seguenti limiti:

- **20%** relativamente ad autovetture e autocaravan, di cui alle **lettere a) ed m)** dell'[articolo 54, comma 1, D.Lgs 285/1992](#), ai ciclomotori e motocicli in cui utilizzo è diverso da quello strumentale nell'attività propria dell'impresa;
- **80%** per i veicoli utilizzati dai soggetti **esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio**;
- **70%** per i **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Riepilogando, l'operazione di rifornimento descritta richiede l'**integrazione con l'Iva al 22%** della fattura emessa dal soggetto intracomunitario, l'assolvimento dell'Iva a debito (registro Iva delle vendite) e l'esercizio della **detrazione Iva** (registro Iva acquisti) **limitatamente alla percentuale prevista**, ad esempio 40% per le autovetture aziendali. L'Iva indetraibile diventa un **maggior costo di acquisto del carburante**.

Si ricorda infine che, dal 1° gennaio 2019, le fatture emesse dalla società petrolifera estera restano **fatture analogiche**; tali operazioni, non rientrando tra quelle soggette a fatturazione elettronica, saranno **riepilogate nell'esterometro**, ovvero nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Tale adempimento richiede la **trasmissione a cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

Calcolo e valore della “significatività” nella revisione – I° parte

di Francesco Rizzi

Non è un caso che un intero **principio di revisione internazionale**, l'**ISA Italia 320**, venga dedicato alla **“significatività”**. Essa è infatti un concetto **fondamentale** e di estrema **importanza**, tanto nella **revisione “legale”** quanto in quella **“volontaria”**.

La significatività è un **concetto chiave** della revisione legato a quello della **qualità** dell’**“errore”** e a quello della conseguente **valutazione** degli **“effetti”** che questo errore potrebbe avere sul **bilancio** e sulle **scelte** dei suoi utilizzatori.

Una **definizione** della **“significatività”** può rinvenirsi nel paragrafo 2 del predetto **principio di revisione**, ove viene chiarito che **“gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”**.

Al fine di “tradurre” nella **pratica** l’esigenza di **identificazione** della **“significatività”** di eventuali (o effettivi) errori od omissioni, il revisore, secondo il proprio **giudizio professionale**, dovrà determinare un **“valore numerico”** che **esprima** tale concetto.

Nello specifico, il revisore, per meglio **declinare** numericamente la significatività degli errori, **non** determinerà un **“unico”** valore di riferimento, ma calcolerà **tre** diverse **tipologie** di **“soglie”** di significatività e precisamente:

- la **“significatività per il bilancio nel suo complesso”** (o **“significatività per il bilancio”**);
- la **“significatività operativa”**;
- la **“significatività specifica”** (da calcolare solamente in alcuni casi, come appresso meglio chiarito).

La **“significatività per il bilancio nel suo complesso”** indica il **limite** numerico **oltre** il quale il revisore valuterà gli **impatti** di eventuali errori individuati (singoli o complessivamente considerati) sul proprio **giudizio** di revisione.

Vi sono **diverse metodologie** di stima della **“significatività per il bilancio”**, tutte provenienti dalla **dottrina aziendale statunitense**.

Tra queste, quelle **maggiormente** utilizzate sono:

- il metodo **semplice** (basato sulla cosiddetta *rule of thumbs* ovvero la **“regola del**

- pollice”);**
- il metodo della **dimensione dell’impresa** (*size method*);
 - il metodo della **media** (*blend or average method*);
 - il metodo della **formula matematica** (*gauge method*).

Per la revisione delle imprese di **minori** dimensioni, i metodi solitamente **più utilizzati** sono i primi due.

Tuttavia, per ragioni di sintesi, si approfondirà solamente il **metodo semplice** (comunemente detto come la **“regola del pollice”**, in quanto trattasi di una **regola** dedotta dall'**esperienza** empirica), essendo peraltro l'**unico** metodo suggerito dalla **prassi** operativa del **CNDCEC**.

Per **calcolare**, dunque, la **“significatività per il bilancio”** attraverso il **metodo semplice**, nella **prassi** comunemente accettata, si ricorre all'applicazione di una **percentuale** ad un valore di **riferimento** scelto, utilizzando i seguenti **parametri** estratti dalla **guida IFAC** (International Federation of Accountants):

valori di riferimento	% minima	% massima
Risultato Operativo (o reddito ante imposte)	3%	7%
Ricavi o costi	1%	3%
Totale Attivo	1%	3%
Patrimonio Netto	3%	5%

Come si evince, i superiori **parametri** (risultato operativo, ricavi, costi, attivo e patrimonio netto) sono tutti **elementi del bilancio** che solitamente hanno la **caratteristica** di rimanere **stabili** da un esercizio ad un altro.

Generalmente, in base al **settore** di attività, i parametri **più utilizzati** sono i seguenti:

settore	parametro
industriale	ricavi o reddito ante imposte
commerciale	ricavi o reddito ante imposte
intermediazione mobiliare	totale attivo
no profit	totale attivo o costi

Un **esempio** di calcolo della **significatività** attraverso l'utilizzo dei predetti **parametri** e **percentuali** nel caso di un’impresa operante nel settore industriale o commerciale, potrebbe

essere il seguente.

Se il saldo della voce “**ricavi**” al 31/12/XXXX fosse pari a € 10.000.000 e la **percentuale** di riferimento fosse pari all’1%, si avrebbe che la “**significatività per il bilancio nel suo complesso**” ammonterebbe a € 100.000 (= € 10.000.000 x 0,01).

Per il revisore, dunque, la **soglia** di € 100.000 rappresenterebbe il **limite** numerico **oltre** il quale dovrebbe valutare gli **impatti** degli **errori** eventualmente da lui individuati ai fini dell’**espressione** del proprio “**giudizio**” sul bilancio.

A tal proposito va inoltre **precisato** che:

- **nulla** vieta al revisore di **utilizzare** voci di riferimento o percentuali **differenti** da quelle proposte dall’**IFAC**, **valutate** secondo il proprio **giudizio professionale**;
- ai fini della scelta della **percentuale** da applicare, nella **formazione** del proprio **giudizio professionale**, il revisore dovrà tenere in **considerazione** l’importanza della **correttezza** del bilancio per i suoi **utilizzatori**. Pertanto, se ad **esempio** trattasi di un bilancio a **elevata** diffusione **pubblica** o dove vi è un **elevato** livello di **indebitamento**, ciò dovrebbe suggerire al revisore la **scelta** di una percentuale **inferiore**. Viceversa, se ad **esempio** la **circolazione** del bilancio fosse **limitata** o il livello di **indebitamento** fosse **irrilevante**, il revisore potrebbe **scegliere** una percentuale più **alta**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event

**L’IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L’ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Rivalsa dell'Iva ex post preclusa dall'estinzione del cliente

di Marco Peirolo

Dopo la **risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 66**, pubblicata il 12 novembre 2018, in cui è stato escluso che il cessionario/committente, al quale sia stata negata la detrazione dell'Iva erroneamente applicata dal cedente/prestatore, possa emettere nei confronti di quest'ultimo una nota di addebito dell'imposta, *ex articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972*, l'Agenzia ha fornito nuove indicazioni sull'ambito applicativo di tale disposizione con la risposta all'**interpello n. 84**, pubblicata il 26 novembre 2018.

A seguito delle modifiche operate dal **D.L. 1/2012, l'articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972** stabilisce che: *"Il contribuente ha diritto di rivalsarsi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".*

In sostanza, il **cedente/prestatore** può esercitare la **rivalsa dopo avere effettivamente pagato all'Erario l'imposta accertata**, oltre le sanzioni e gli interessi, mentre l'esercizio del **diritto alla detrazione** da parte del cessionario/committente è subordinato, in deroga agli ordinari principi, all'avvenuto pagamento dell'Iva addebitatagli in via di rivalsa dal cedente/prestatore, scongiurando in tal modo l'ingiusto arricchimento che il cessionario/committente conseguirebbe se detraesse l'imposta senza provvedere al suo effettivo pagamento.

Nel caso affrontato dall'Agenzia si è trattato di stabilire se, in virtù del **principio di neutralità dell'imposta**, la cessazione dell'attività d'impresa e la perdita dello *status* di soggetto passivo Iva del cessionario/committente, pur rendendo tecnicamente impossibile, dal lato attivo, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte del cedente/prestatore e, dal lato passivo, l'esercizio del diritto di detrazione da parte del cessionario/committente, consentano comunque al cedente/prestatore che abbia versato all'Erario la maggiore imposta accertata di recuperarla in detrazione **mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione**.

A prima vista potrebbe ritenersi che al cedente/prestatore debba essere riconosciuto il **diritto alla detrazione** alla luce delle indicazioni contenute nella *circolare 35/E/2013* (§ 3.5), riguardante l'esercizio della rivalsa e della detrazione, a seguito di **fusione per incorporazione**, dell'Iva accertata nei confronti della società incorporata e relativa a prestazioni di servizi rese alla società incorporante.

Il dubbio si riferisce all'ipotesi in cui la società incorporante che abbia versato l'Iva accertata nei confronti della società incorporata, relativa ad operazioni rese nei suoi stessi confronti, possa esercitare il **diritto alla detrazione**.

Nel citato documento di prassi viene precisato che *“la coincidenza, per effetto della fusione, del soggetto che ha titolo ad effettuare la rivalsa con quello che la dovrebbe subire rende tecnicamente impossibile il suddetto adempimento. Tuttavia, in ossequio al principio di neutralità dell'imposta, si ritiene che l'incorporante/committente che ha provveduto al versamento all'Erario dell'IVA accertata possa comunque esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”*.

Tale impostazione non è estendibile alla fattispecie oggetto della risposta all'interpello n. 84, in cui si è verificata l'**estinzione del cessionario/committente**, in quanto – come già specificato dalla [circolare 35/E/2013](#) – è possibile esercitare il **diritto di rivalsa** a condizione che l'accertamento abbia consentito l'**individuazione esatta del cessionario/committente** e la riferibilità dell'Iva accertata alle operazioni di cessione/prestazione effettuate.

Dopodiché, l'Agenzia rammenta che, in via generale, in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte dell'acquirente del bene/servizio, l'unica possibilità consentita al cedente/prestatore per il recupero dell'Iva pagata all'Erario, ma non incassata, è quella di adire l'**ordinaria giurisdizione civilistica**.

Nel caso di specie, tuttavia, tale via resta preclusa a **decorrere dalla cancellazione della società cessionaria/committente dal Registro delle imprese** che, a sua volta, comporta l'**estinzione definitiva della società stessa** e la conseguente perdita della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio. In pratica, **il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, non è più giuridicamente esercitabile dal cedente/prestatore**.

Nella risposta all'interpello, l'Agenzia afferma, inoltre, che quest'ultimo ha posto in essere **comportamenti incompatibili** con la volontà di esercitare la rivalsa facoltativa di cui all'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), tali da pregiudicarne definitivamente l'esercizio del predetto diritto.

In proposito, si fa riferimento ad una duplice circostanza:

- da un lato, l'**identità della compagine societaria** tra la società cedente/prestatrice e quella cessionaria/committente implica che la scelta di chiudere definitivamente quest'ultima, con preclusione della futura rivalsa, sia **imputabile alla volontà manifestata dagli stessi soci della società cedente/committente** successivamente all'inizio del controllo fiscale;
- dall'altro, l'**inerzia della società cedente/prestatrice** nei confronti della società cessionaria/committente, nel periodo compreso tra la data in cui la prima società ha versato l'Iva accertata e la data degli eventi successivi che hanno condotto alla chiusura della partita Iva e alla cancellazione definitiva della società

cessionaria/committente dal Registro delle imprese, è un ulteriore indice dell'**assenza di volontà di esercitare la rivalsa**.

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Trasferimenti di aziende e partecipazioni: l'esenzione sancita dal TUS

di Gennaro Napolitano

L'[articolo 3, comma 4-ter](#), del **Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS, approvato con il D.Lgs. 346/1990)** stabilisce che sono **esenti** dall'imposta i **trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali**, attuati in favore di **discendenti e del coniuge** mediante disposizioni *mortis causa*, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante i patti di famiglia disciplinati dagli [articoli 768-bis e ss. cod. civ.](#)

La disposizione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 78, lettera a, L. 296/2006), mira a favorire il **passaggio generazionale** delle aziende di famiglia. Ciò spiega la scelta del legislatore di **limitare** l'applicazione dell'agevolazione alle ipotesi in cui aente causa del trasferimento sia un **discente** o il **coniuge** del dante causa. La *ratio* della norma di favore, inoltre, spinge a ritenere che essa **non possa** altresì trovare applicazione allorché il trasferimento abbia a oggetto **titoli** che **non consentono** di attuare il ricordato passaggio generazionale (ad esempio, i **titoli obbligazionari** – [circolare AdE 3/E/2008](#) e [circolare AdE 18/E/2013](#)).

Nel caso in cui il trasferimento abbia a oggetto quote sociali e azioni di **società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione**, residenti in Italia, l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente agli aenti causa (discendenti o coniuge) di **acquisire** oppure **integrare il controllo**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#) (disposizione, quest'ultima, che disciplina il c.d. **controllo di diritto**, in base al quale sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

Peraltro, come precisato dall'Agenzia delle entrate, la **verifica** del requisito dell'**acquisizione o integrazione del controllo di diritto** deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2359, secondo cui *“ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi”* ([risoluzione AdE 75/E/2010](#)).

L'applicazione del beneficio in esame è espressamente **subordinata** alla **condizione** che gli aenti causa **proseguano** l'esercizio dell'attività d'impresa, o **detengano** il controllo, per un

periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In altri termini, il **beneficiario** del trasferimento di azienda (o di un ramo di essa), di quote sociali e di azioni **non** è tenuto alla pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni **a patto che**, per un periodo **non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento:

- **proseguia l'attività d'impresa** (quando oggetto del trasferimento sia stata un'azienda o un ramo di essa)
- **detenga il controllo societario** (quando oggetto del trasferimento siano state quote sociali e azioni di società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione).

Peraltro, per beneficiare dell'agevolazione, gli **aventi causa** del trasferimento devono rendere, **contestualmente** alla presentazione della **dichiarazione di successione** o alla stipula dell'**atto di donazione**, un'apposita **dichiarazione** con la quale manifestano la **volontà** di **proseguire** l'attività di impresa ovvero di **mantenere** il controllo societario.

Il **mancato rispetto** delle **condizioni** sopra illustrate comporta la **decadenza** dall'agevolazione frutta. Di conseguenza, il beneficiario è tenuto al **pagamento dell'imposta in misura ordinaria**, della **sanzione amministrativa** prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#) e degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

La **decadenza** dall'agevolazione può essere anche solo **parziale**: tale circostanza ricorrere, ad esempio, se il beneficiario, nel corso del quinquennio, ceda solo un ramo dell'azienda. In tale ipotesi, la **decadenza** è **limitata** al ramo di azienda ceduto a condizione che, naturalmente, in relazione alla parte di azienda non trasferita, il cedente proseguia l'attività d'impresa ([circolare AdE 3/E/2008](#) e [circolare AdE 18/E/2013](#)).

Non determina l'automatica decadenza dall'agevolazione il **conferimento** dell'azienda (o della partecipazione) in un'altra società.

Il conferimento, infatti, ai fini della conservazione del beneficio, può essere **assimilato** al **proseguimento** dell'esercizio dell'attività d'impresa ([circolare AdE 3/E/2008](#) e [circolare AdE 18/E/2013](#)). Più precisamente, la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa si verifica se, prima del decorso di cinque anni dal trasferimento (donazione o successione) il beneficiario **conferisce l'azienda**:

- in una **società di persone** (indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento)
- in una **società di capitali** (in tal caso, però, è necessario che le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#)).

La **prosecuzione** dell'attività d'impresa, quale condizione per la conservazione dell'agevolazione frutta, si verifica anche nelle seguenti ipotesi:

- **trasformazione, fusione o scissione**, che diano origine a **società di persone** ovvero incidano sulle stesse (a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio)
- **trasformazione, fusione o scissione**, che diano origine o incidano su **società di capitali** (a condizione che il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1, cod. civ.](#)).

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Il libro inventari

di **EVOLUTION**

Il libro inventari è un libro obbligatorio prescritto tanto dalla normativa civilistica che da quella fiscale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e Contabilità”, una apposita Scheda di studio.



Il libro degli inventari deve indicare sia gli elementi prescritti dal **codice civile (articolo 2217, cod. civ.)**, sia le altre informazioni richieste dall'**articolo 15, D.P.R. 600/1973**; comunque, deve essere redatto all'**inizio dell'esercizio dell'impresa** e **successivamente ogni anno**.

All'**inizio dell'attività** (con riferimento alla data di costituzione/avvio) deve contenere le seguenti informazioni:

- elencazione, descrizione, valutazione delle attività conferite;
- elencazione, descrizione, valutazione delle (eventuali) passività conferite;
- valore del capitale di conferimento;
- elencazione, descrizione, valutazione delle (eventuali) attività e passività dell'imprenditore (solo nel caso di impresa individuale) al momento di inizio dell'attività.

Negli **anni successivi**, il libro inventari si compone di una **parte analitica**, contenente la **composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale**.

In particolare l'inventario deve contenere l'**indicazione e la valutazione delle attività e delle passività patrimoniali** e, ai sensi dell'**articolo 15, D.P.R. 600/1973**, deve specificare la **consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore** e il **valore attribuito** a ciascun gruppo.

Il raggruppamento in **categorie omogenee per natura** implica che i beni, riguardo alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, debbano appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo.

Il riferimento al valore presuppone che si tratti di **beni aventi identici contenuti economici**, da determinare in base al **valore normale** con riferimento al momento in cui si procede al raggruppamento.

Per quanto riguarda il valore attribuito a ciascun gruppo, è consigliabile procedere all'esplicitazione anche del **criterio** adottato ai fini della valutazione.

Nella prassi generalmente si espongono **analiticamente**, ad esempio, le voci clienti, fornitori e magazzino. Per la voce **cespiti** si può redigere un **inventario analitico** per singolo bene o esporre per ogni categoria di beni la **movimentazione** intervenuta nell'esercizio (acquisti-dismissioni).

L'[articolo 15, D.P.R. 600/1973](#) stabilisce in ogni caso che, ove dall'inventario **non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo** e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Ciò significa che spetta all'imprenditore definire il **livello di dettaglio** delle informazioni e dei dati da indicare, che va valutato in considerazione della situazione particolare dell'impresa.

Per quanto riguarda la documentazione, le **società di capitali**, devono riportare il **bilancio** composto da stato patrimoniale, conto economico del rendiconto finanziario e nota integrativa, come previsto dall'[articolo 2423, cod. civ.](#)

Per i soggetti **non tenuti** alla redazione e alla presentazione del bilancio, sarà opportuno riportare comunque la **situazione patrimoniale ed economica**, mentre per i **consorzi** è sufficiente quella **patrimoniale**.

Il libro degli inventari, come le altre scritture, deve essere **conservato per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione**.

È possibile l'**archiviazione elettronica**, che deve corrispondere a quanto riportato sul supporto cartaceo e deve permettere la stampa immediata su richiesta.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >